



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118

C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 28.06.2019

Info/87(R)/06.19/RIFIUTI URBANI:Decisione UE su nuove regole di calcolo, verifica e comunicazione dati

<p style="text-align:center">RIFIUTI URBANI: DALL'UE NUOVE REGOLE PER IL CALCOLO, LA VERIFICA E LA COMUNICAZIONE DEI DATI SUI RIFIUTI URBANI AI FINI DEGLI OBIETTIVI DI RICICLAGGIO E RIUTILIZZO</p>

La **Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004** del 7 Giugno scorso, la Commissione europea definisce nuove regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul conseguimento di una particolare fase della gerarchia dei rifiuti, la “preparazione per il riutilizzo”, ed anche il riciclaggio dei rifiuti urbani.

Tal e provvedimento trae origine dal comma 9 della dell'art. 11-bis della Direttiva 2008/98, che pone in capo alla Commissione europea l'onere di stabilire le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati in relazione agli obiettivi di riciclo dei rifiuti urbani, così come modificata dalla Direttiva n. 851 del Giugno 2018, che l'Italia dovrà recepire entro il 4 Luglio 2020, che, fine di rafforzare il principio di prevenzione e quello di riciclaggio, contiene nuovi e più stringenti obiettivi sui quantitativi da raggiungere e prescrive alcuni traguardi, come quelli di preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio degli urbani, per cui dovranno rappresentare il 65% in peso entro il 2035.

Ora con la Decisione di esecuzione della Commissione n.1004/2019 in oggetto si precisa che tali regole di calcolo, di verifica e di comunicazione dei dati relativi sono strettamente collegate alle regole che stabiliscono i formati per la loro comunicazione.

La Decisione si apre con una serie di definizioni utili agli obiettivi della stessa tra cui quelle di:

- **“Trattamento preliminare”** (qualsiasi operazione di trattamento che i materiali di rifiuti urbani subiscono prima di essere sottoposti all'operazione di riciclaggio e comprende il controllo, la cernita e altre operazioni preparatorie per eliminare i materiali non interessati),
- **“Punto di calcolo”** (punto di immissione dei materiali di rifiuti urbani nell'operazione di riciclaggio con la quale i rifiuti sono ritrattati o il punto in cui i materiali di rifiuto cessano di essere rifiuti in seguito a un'operazione preparatoria),
- **“Punto di misurazione”** (punto in cui la massa dei materiali di rifiuto è misurata per determinare la quantità di rifiuti in corrispondenza del punto di calcolo).

Quindi passa ad illustrare le metodologie di calcolo:

- dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo;
- dei rifiuti urbani riciclati;
- dei rifiuti urbani organici riciclati;

- dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani.

Infine definisce le modalità con cui i dati debbono essere raccolti (direttamente da enti e imprese che gestiscono i rifiuti o attraverso indagini) e comunicati, individuando nel 30 settembre 2019 il termine per la presentazione dei dati relativi al 2016 e, se del caso, al 2017 mentre a partire dal 2018 i dati vanno comunicati entro 18 mesi dal termine dell'anno di riferimento.

Rispetto al calcolo dei **rifiuti urbani riciclati** (art. 11-*bis*, commi 1, 2 e 5 della direttiva 2008/98) la decisione stabilisce, all'allegato I, i punti di calcolo per i vari flussi di rifiuti urbani:

Materiale	Punto di calcolo
Vetro	Vetro cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immesso in una fornace per vetro o nella produzione di mezzi di filtrazione, materiali abrasivi, isolanti a base di vetro e materiali da costruzione
Metalli	Metalli cerniti che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere immessi in una fonderia o in una fornace per metalli
Carta e cartone	Carta cernita che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in un'operazione di riduzione in pasta.
Plastica	Plastica separata per polimeri che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in operazioni di pellettizzazione, estrusione o stampaggio. Scaglie di plastica che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate in un prodotto finale.
Legno	Legno cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere utilizzato nella fabbricazione di pannelli truciolari. Legno cernito che è immesso in un'operazione di compostaggio.
Prodotti tessili	Materie tessili cernite che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate nella produzione di fibre tessili, stracci o granuli
Rifiuti composti di molteplici materiali	Plastica, vetro, metallo, legno, tessuto, carta e cartone e altri singoli materiali costituenti derivanti dal trattamento di rifiuti composti di molteplici materiali che non subiscono ulteriore trattamento prima di raggiungere il punto di calcolo stabilito per il materiale specifico
RAEE	RAEE che entrano nell'impianto di riciclaggio dopo il trattamento appropriato e il completamento delle attività preliminari
Pile	Frazioni iniziali immesse nel processo di riciclaggio delle pile

Per quanto riguarda invece il calcolo dei rifiuti urbani organici riciclati la decisione all'allegato II definisce la metodologia di calcolo dei rifiuti urbani organici differenziati e riciclati alla fonte che, insieme a quelli raccolti in modo differenziato alla fonte e a quelli raccolti insieme ad altri rifiuti con analoghe proprietà di biodegradabilità, concorrono a definire il totale dei rifiuti urbani organici riciclati. Mentre nell'allegato III viene riportata la metodologia di calcolo dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento dei rifiuti urbani.

Per gli approfondimenti si rimanda ai testi della Decisione allegata.